

DELIBERA N. 161/2019

**XXX / SKY ITALIA
(GU14/80169/2019)**

Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 24/10/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, dalla delibera n. 296/18/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.);

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza di BELAEFF del 07/02/2019 acquisita con protocollo n. 0052769 del 07/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 24/10/2019;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data in data 01/02/2019, l'istante ha presentato istanza di definizione in data 07/02/2019.

L'istante lamenta interruzione del servizio nei confronti della società Sky Italia X, d'ora in poi Sky.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue.

- Dopo aver disdetto il contratto "Home pack", manteneva attivo solo Sky che minacciava la sospensione del servizio per una fattura relativa all' "Home pack" per cui aveva pagato la parte Sky.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) Non interrompere i servizi;
- b) Indennizzi.

Quantifica rimborsi e indennizzi richiesti in euro 400,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha presenziato all'udienza di discussione, né ha prodotto memorie o documenti a suo favore nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che la richiesta di cui al punto a) di non interrompere i servizi è inammissibile. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento "*l'utente contestualmente alla*

proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ... , ovvero nel corso della relativa procedura o dell'eventuale procedimento per la definizione della controversia, può chiedere al CORECOM l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità della fruizione del servizio...".

L'istante lamenta nell'istanza di conciliazione una minaccia di sospensione del servizio che, proprio perché ripetuta nell'istanza di definizione, è verosimile sia rimasta tale e non abbia avuto concreto attuazione. Né agli atti risulta alcuna richiesta telematica presentata all'intestato Corecom, tramite formulario GU5, di un provvedimento temporaneo diretto a garantire la continuità della fruizione del servizio che Sky minacciava di sospendere. La richiesta di indennizzi di cui al punto b) viene respinta. Pur dovendosi osservare l'assenza di qualsivoglia allegazione da parte di Sky, con conseguente applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 del C.P.C. *"il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita"*, l'onere della prova a carico del gestore non esclude un sia pur minimo onere di allegazione dell'utente, che nel caso specifico è più che carente ai fini della definizione della controversia. L'istante non specifica l'entità del mancato pagamento né la fattura di riferimento né dimostra la contestazione o altro reclamo proposto. Parte istante avanza una generica richiesta di indennizzi, quantificata in euro 400,00, riferibile al suo unico motivo di doglianza - la minaccia di sospensione del servizio – di cui si è detto nel paragrafo precedente e che, qui si aggiunge, non rientra tra le fattispecie previste dal Regolamento indennizzi. Né le risultanze istruttorie hanno evidenziato ulteriori inadempimenti o disservizi a carico dell'operatore.

Pertanto, la richiesta di indennizzi viene respinta.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità,

DELIBERA

1. Rigetta l'istanza di Belaeff nei confronti della società Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Bologna, 24/10/2019

IL PRESIDENTE
Stefano Cuppi